

## **SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FRA COMMERCianti**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 - Costituzione**

1.1 E' costituita una Cooperativa denominata "Società Cooperativa di Garanzia fra Commercianti", in forma abbreviata " Garcom società cooperativa" (di seguito, la società).

1.2 La società è un confidi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

1.3 La società è basata sui principi della mutualità prevalente, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.

#### **Art. 2 - Sede**

2.1 La società ha sede nel Comune di Piacenza all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione degli amministratori che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente ufficio del Registro delle Imprese.

Gli amministratori potranno inoltre deliberare l'apertura, la modifica e la chiusura di unità locali.

2.3 Il trasferimento della sede principale in un Comune diverso da quello sopra indicato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

#### **Art. 3 - Durata**

3.1 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2 La società verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla Legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies Codice Civile.

#### **Art. 4 - Oggetto**

4.1 La società ha come oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni.

4.2 La società, previa iscrizione nell'apposito Albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del TUB e successive modifiche e integrazioni potrà svolgere le attività riservate ai confidi iscritti nel predetto Elenco speciale nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia:

1. prestazioni di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese soci;

2. gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2 T.U.B. di fondi pubblici di agevolazione;

3. stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3 T.U.B. di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i

rapporti con le imprese socie, ai fini di facilitarne la fruizione

4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; la società potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni e obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione, e altri enti costituiti o costituendi.

#### **Art. 5 - Operatività**

5.1 La società svolge la propria attività sull'intero territorio della Regione Emilia Romagna a favore delle imprese e dei liberi professionisti ivi operanti.

#### **Art. 6 - Enti promotori e sostenitori**

6.1 L'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni Provinciali dell'Emilia-Romagna, la Confcommercio regionale e la Confesercenti regionale possono essere Enti promotori della società.

6.2 Possono divenire Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, gli istituti di credito e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi di Legge e che intervengono a sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

6.3 Per l'assunzione della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione.

6.4 All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti Sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della società.

6.5 Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

#### **Art. 7 - Soci**

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci:

- le piccole e medie imprese - come definite dalla disciplina comunitaria - regolarmente iscritte nel Registro Imprese e al R.E.A. tenutasi dalla Camera di Commercio - dette aziende devono risultare in attività e l'attività iniziata deve risultare dalla visura/certificato camerale;
- i liberi professionisti, operanti nella Regione Emilia Romagna forniti di regolare Partita IVA;
- le altre imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I) operanti in Emilia Romagna. Le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie;

In ogni caso, la netta prevalenza delle imprese socie deve appartenere ai settori del commercio, del turismo, dei servizi e di tutte le attività ausiliarie alle precedenti.

7.3 Imprese socie non devono avere in corso procedure concorsuali; i loro amministratori e sindaci non devono aver subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

7.4 I soci:

- sono tenuti a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della società;
- concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di amministrazione, direzione e controllo della stessa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale; il socio, all'atto dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere altre quote, anche in tempi successivi;
- corrispondono una commissione di iscrizione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

7.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 8 - Procedura di ammissione**

8.1 I soggetti interessati a diventare soci della società devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori, che deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.

8.3 La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti dal regolamento della Cooperativa da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera dell'Assemblea ordinaria.

8.5 L'iscrizione a socio comporta l'adesione al regolamento;

8.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. In tale evenienza, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

#### **Art. 9 - Quote**

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota è Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale.

9.2 Le quote sociali espresse in euro, sono nominative e indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si

considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

9.3 Fatto salvo il suo diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto, al socio è fatto divieto di cedere la propria quota. Nel caso di cessione dell'azienda, l'acquirente dovrà presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione con i criteri e le modalità previste dall'art. 8.

9.4 Finché dura la società, il creditore particolare del socio non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

10.1 La qualità di socio si perde per:

- recesso, decadenza, esclusione, cessazione o a causa di morte, per i soci imprenditori individuali nonché per i soci professionisti;
- recesso, decadenza, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria.

10.2 Il recesso avviene su domanda del socio al Consiglio di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, spetta al socio che, successivamente al termine di due anni dal suo ingresso in società, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la società a condizione che non abbia pendenze di qualsiasi genere con la società.

10.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

10.4 Le garanzie rilasciate a favore dei soci rimangono efficaci anche nel caso in cui tali soggetti, successivamente alla costituzione della garanzia, perdano le predette qualità.

#### **Art. 11 - Recesso del socio**

11.1 La dichiarazione di recesso non può essere parziale e deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, alla società (conformemente a quanto previsto dal c.c.). Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, quest'ultimo può proporre opposizione innanzi al tribunale.

11.2 Con la sola eccezione dei casi in cui il diritto di recedere dalla società è inderogabilmente riconosciuto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può negare il recesso qualora lo stesso venga richiesto da un numero di soci tale da compromettere l'equilibrio patrimoniale e/o finanziario della società o determini una significativa riduzione del patrimonio di vigilanza.

11.3 Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; nel caso in cui il socio sia beneficiario di garanzie o di altre operazioni in essere, il recesso non potrà essere richiesto fino a quando lo stesso non abbia estinto integralmente il rapporto

finanziario medesimo. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è accolto.

#### **Art. 12 - Decadenza del socio**

12.1 La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa della quale si stata disposta la cancellazione dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio o che trasferisca la propria sede operativa intesa come luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, fuori dalla zona di competenza della società, o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dall'art. 7).

#### **Art. 13 - Esclusione del socio**

13.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 e successive modifiche (mancato pagamento della quota), 2286 e successive modifiche (esclusione) e 2288 e successive modifiche, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla società;
- negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

13.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che ne devono dare comunicazione al socio escluso entro 30 giorni dalla data di deliberazione.

13.3 La cessazione o la sospensione dell'attività, lo scioglimento, la chiusura della liquidazione, il fallimento e comunque la cancellazione del socio dal Registro Imprese per qualsiasi ragione comportano l'esclusione di diritto.

13.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

13.5 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione del rapporto sia sociale sia mutualistico, salvo quanto disposto dall'articolo 10.4.

#### **Art. 14 - Morte del socio**

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione e al pagamento della quota a norma del presente statuto, fatti salvi i diritti vantati dalla società nei confronti del de cuius.

14.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

#### **Art. 15 - Liquidazione e pagamento della quota**

15.1 La liquidazione delle quote, al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della società, ha luogo al valore

nominale eventualmente maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato e ridotto, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono mai essere distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

15.2 In ogni caso, la liquidazione è subordinata alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Società per il socio uscente.

15.3 L'Istanza tendente ad ottenere il rimborso delle quote deve essere prodotta per iscritto;

15.4 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

15.5 Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Società.

#### **Art. 16 - Responsabilità del socio uscente**

16.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

16.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **Art. 17 - Patrimonio sociale**

17.1 Il patrimonio netto della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili formate con utili di gestione;
- dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;
- dalle altre riserve o dai fondi rischi indisponibili;
- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti;
- da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
- da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato o di Enti Pubblici o dalla Comunità Europea;

17.2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

17.3 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di confidi. Almeno un quinto del valore minimo previsto dalla Legge deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione gestisce il patrimonio e i fondi rischi verificandone la concreta allocazione e l'efficiente utilizzo.

#### **Art. 18 - Capitale sociale**

18.1 Il capitale sociale della società, che comunque non può essere

inferiore ai limiti di legge, è variabile e formato da un numero illimitato di quote dell'importo di euro 25,82 ciascuna.

Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della società.

Le quote possono essere trasferite per causa di successione, con effetto verso la società, soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti sia ammesso in qualità di socio. Il trasferimento delle quote deve, in ogni caso, ottenere l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, ne possono essere acquistate dalla società, alla quale è inoltre vietato di compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sulle quote versate. Le quote si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo.

18.2 Parte del capitale sociale può essere costituito attraverso l'imputazione di fondi rischi, altri fondi e riserve patrimoniali come previsto dalla normativa in materia di confidi.

Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della Società, non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

18.3 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

### **Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio**

19.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e il soggetto incaricato della revisione legale devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.3 Il bilancio:

- è approvato dall'Assemblea dei soci, che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;
- è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

19.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

19.5 La società deve versare un contributo periodico ai fondi di garanzia interconsortili cui la Società aderisca o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 20 - Perdite di esercizio**

20.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della Società.

20.2 Se, in conseguenza di perdite il patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo scioglimento della Società.

20.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Società.

20.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, con le osservazioni del soggetto incaricato della revisione legale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

#### **Art. 21 - Utili di esercizio**

21.1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.

21.2 E' fatto divieto alla società di distribuire utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento della Società ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

#### **Art. 22 - Fondi rischi**

22.1 Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 il Consiglio di Amministrazione potrà costituire fondi rischi e alimentare detti fondi rischi utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, degli Enti promotori, oltreché dei Soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

#### **Art. 23 - Fondo di garanzia mutualistico**

23.1 La società potrà costituire un Fondo di Garanzia Mutualistico alimentato, oltre che da disponibilità proprie della Società o di Enti

pubblici e privati, dai contributi corrisposti dagli organismi di garanzia collettiva aderenti.

23.2 Detto Fondo è amministrato dalla società nell'interesse degli organismi aderenti, senza che alla Società stessa possa derivare utile alcuno, sotto forma di residui, di interessi attivi o altro, che dovranno essere eventualmente accreditati agli organismi conferenti in proporzione ai versamenti effettuati.

L'entità, il funzionamento, la gestione e l'utilizzo di tale Fondo di Garanzia Mutualistico saranno definite da apposito regolamento.

#### **Art. 24 - Organi della Società**

24.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Consiglio Ristretto;
- il Collegio Sindacale.

#### **Art. 25 - Assemblea dei soci**

25.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

25.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. e successive modifiche le ragioni della dilazione.

25.3 Inoltre, l'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori e indicando nella stessa gli argomenti da trattare.

25.4 L'assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, qualora tale incarico non sia riservato ad un ente designatore;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione su proposta dei Sindaci qualora tale incarico non sia attribuito al Collegio Sindacale stesso;
- approva il regolamento previsto dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

25.5 L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla

legge e dal presente Statuto e delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

25.6 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con apposito avviso che, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere alternativamente:

- a) spedito a mezzo lettera raccomandata o pec;
- b) spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
- c) affisso presso la sede della società, inserito nel sito internet e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione locale.

25.7 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
  - può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- 25.8 Gli Enti promotori e sostenitori possono intervenire alle assemblee con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

25.9 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

Le imprese ed i liberi professionisti soci hanno diritto a un voto.

25.10 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità, e, i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.

25.11 La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

25.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta dal consigliere più anziano. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci.

25.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea generale straordinaria deve essere redatto da un notaio.

25.14 Le votazioni hanno luogo per votazione segreta o per alzata di mano, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.

25.15 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

25.16 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente convocata quando sia presente o rappresentato qualsiasi numero di voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

25.17 Anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 100 (cento) voti per:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della Società;
- lo scioglimento anticipato della Società;
- la variazione della natura di Società cooperativa a mutualità prevalente.

#### **Art. 26 - Consiglio di Amministrazione**

26.1 L'amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti alla società da almeno un anno.

Possono rivestire la qualifica di Amministratori della società:

- a) i soci titolari di imprese individuali;
- b) i legali rappresentanti di società commerciali;
- c) i liberi professionisti;

Le candidature, sottoscritte da almeno 10 soci della Società, devono essere presentate, in modo certo, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Può inoltre far parte del Consiglio un rappresentante di ciascun Ente Pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci e che in qualsiasi momento versi un contributo della stessa misura commisurato al patrimonio sociale accertato al trentuno dicembre dell'esercizio precedente al versamento.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 9 (nove) membri.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

26.3 I membri del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e successive modifiche e all'atto della nomina devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto

all'Assemblea dei soci.

26.5 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

I Consiglieri non possono ricoprire più di 5 (cinque) cariche in analoghi organismi.

26.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario.

I Consiglieri in carica possono portare a termine il loro mandato anche quando abbiano cessato definitivamente la loro attività imprenditoriale.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

26.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente.

26.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Consiglio Ristretto nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della Cooperativa.

26.9 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Non possono formare oggetto di delega le deliberazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e successive modifiche.

26.10 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

26.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

26.12 Gli Amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

26.13 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

26.14 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per

la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

26.15 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

26.16 L'avviso di convocazione è spedito almeno 6 giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento anche a mezzo elettronico/telecomunicazione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi.

26.17 Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.

26.18 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

26.19 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.20 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la definizione della struttura organizzativa, la nomina del Direttore, la definizione del piano industriale e del budget annuale sono adottate con una maggioranza pari ad almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

26.21 Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano ricevere la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Direttore/Segretario o altra figura della riunione per stilare l'apposito verbale.

26.22 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'articolo 2475 ultimo comma del cod. civ., così come negli altri casi eventualmente imposti dalla legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun

amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto (compresi i Sindaci) adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di richiesta da parte anche di un solo amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione così come previsto all'art. 26.15

26.23 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci e non dipendenti.

26.24 Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a partecipare alle proprie riunioni anche soggetti esterni alla Società qualora ciò si renda necessario in relazioni agli argomenti oggetto di discussione.

#### **Art. 27 - Presidente**

27.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, nelle liti sia attive che passive, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha pure la facoltà di rappresentare la Società nelle assemblee delle società o enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministratore o al Segretario, eventualmente nominato dal Consiglio e vigila per accertarsi che il Consigliere delegato o il Segretario operino in conformità degli interessi della società.

27.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri rappresentativi di cui al precedente punto spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere più Anziano.

#### **Art. 28 - Consiglio Ristretto**

28.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in materia di valutazione di affidabilità ed erogazione di garanzia a un Consiglio Ristretto composto dai 3 a 5 membri.

28.2 Il Consiglio Ristretto è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente Vicario, che ha anche il compito di convocarlo. In caso di assenza o impedimento il Consiglio Ristretto è presieduto dal membro più anziano.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- impartisce direttive al Consiglio Ristretto;

- decide di avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- si assicura che il Consiglio Ristretto gli riferisca periodicamente, in ogni caso almeno ogni 90 giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.

28.4 Il Consiglio Ristretto è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

28.5 Le riunioni del Consiglio Ristretto potranno essere tenute anche per teleconferenza con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 29 - Collegio Sindacale**

29.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale, qualora tale incarico non sia riservato ad un ente designatore.

29.2 I sindaci:

- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni di impedimento, né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 cod. civ.;
- devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa di legge e dalle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia;
- riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

29.3 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

29.4 In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, del Sindaco designato lo stesso dovrà essere sostituito dal Sindaco supplente più anziano fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

29.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

29.6 Nel caso in cui la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può demandare al Collegio Sindacale la revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis. cod. civ.

29.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;

29.8 Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto

della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Art. 30 - Direttore**

30.1 Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con delibera votata con almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

30.2 Il Direttore coordina la componente operativa della Società con potere di discrezionalità e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone.

Il Direttore è preposto, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

30.3 Nella sua attività, il Direttore è il capo del personale.

In particolare al Direttore competono le seguenti funzioni:

- prende parte, se invitato, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, a quelle del Comitato Tecnico Esecutivo;
- informa periodicamente gli organi sociali sull'organizzazione interna, sull'andamento della Società e sulle operazioni di maggiore rilevanza;
- dà esecuzione - per quanto di sua competenza - alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- firma la corrispondenza della Società relativa alle funzioni demandategli e svolge tutti gli ulteriori compiti che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 31 - Compensi**

31.1 Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Ristretto è stabilito ed aggiornato dall'Assemblea dei soci.

31.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Ristretto, previa presentazione alla Società dei relativi giustificativi di spesa, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### **Art. 32 - Revisione legale**

32.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

32.2 L'incarico del controllo contabile può essere conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

32.3 L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **Art. 33 - Controllo dei soci**

33.1 A norma dell'art. 2422 cod.civ. i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di

ottenerne estratti a proprie spese.

33.2 I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **Art. 34 - Liquidazione**

34.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

34.2 Alla Giunta regionale verranno comunicati i motivi e le cause di scioglimento e i liquidatori procederanno in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.

34.3 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile cui la Società aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art.35 - Mediazione**

35.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal presidente dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

35.2 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quattro mesi dall'inizio di questo procedimento, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa sulla base di quanto previsto al successivo articolo 37.

35.3 Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede la società.

#### **Art. 36 - Clausola arbitrale**

36.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci, ovvero tra i soci, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

36.2 Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura

prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

36.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione di tale costo.

36.4 Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Piacenza.

36.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente Statuto entro i successivi novanta giorni.

36.6 Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia.

36.7 La società potrà ricorrere alla procedura di conciliazione prevista dalla legge in tutti i casi in cui è consentita. Quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, competente sarà la Camera Conciliativa presso la Camera di Commercio di Piacenza, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito, il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti a un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello Statuto.

36.8 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto, gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.

36.9 La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che amministrano la società in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.

36.10 Il socio ha diritto di recesso nel caso in cui, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima alcune clausole compromissorie.

#### **Art. 37- Foro competente**

37.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha fissato la propria sede legale.

#### **Art. 38 - Norme applicabili**

38.1 Alla Società, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

38.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso valore delle norme statutarie.

Firmati per vidimazione:

Giovanni Ronchini - Vittorio Boscarelli Notaio.

